

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 12/2018 DEL 30 GIUGNO 2018

IL DIRITTO ANNUALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Scade il 2 luglio (il 30 giugno cade di sabato), o il 20 agosto, con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%, il termine per il pagamento del Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

Si ricorda che le misure del Diritto Camerale, a decorrere dal 2017, coincidono con quelle stabilite dal D.M. 21/04/2011, ridotte del 50%.

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, firmato in data 22 maggio 2017, ha però autorizzato l'aumento della misura del Diritto annuale del 20% per il triennio 2017-2019.

Le Camere di Commercio che hanno usufruito di tale aumento sono in tutto 79: l'elenco è disponibile al seguente [link](#).

Come di consueto, purtroppo, anche quest'anno sono state segnalate diverse lettere pervenute alle imprese iscritte alla CCIAA da fantomatici "enti camerali" o "registri telematici"; nelle lettere viene richiesto il pagamento di un bollettino di conto corrente postale, che in realtà non si riferisce ad un tributo obbligatorio bensì ad una semplice iscrizione in elenchi o annuari economici con eventuale invio di pubblicazioni.

Ribadiamo che il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio viene effettuato esclusivamente con modello F24 telematico.

UFFICIALE LA "PROROGA" DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA CARBURANTI AL 1° GENNAIO 2019

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 27 giugno, il Decreto Legge che stabilisce la proroga dell'entrata in vigore della fattura elettronica obbligatoria per le cessioni di carburante.

La proroga all'introduzione della fattura elettronica non riguarda però l'obbligo per le prestazioni dei subappaltatori che operano in una filiera di imprese con contratto di subappalto con la Pubblica Amministrazione.

Rimane altresì fermo l'obbligo di pagamento dei rifornimenti di carburante con mezzi tracciabili.

E-FATTURA: ATTIVI I SERVIZI GRATUITI PER REGISTRARE L'INDIRIZZO TELEMATICO E PER GENERARE IL QR-CODE

In attesa dell'entrata in vigore della fattura elettronica, con un comunicato stampa del 14 giugno, l'Agenzia entrate ha reso noto che, accedendo al servizio reso disponibile nel portale "Fatture e corrispettivi", i soggetti passivi IVA possono comunicare l'indirizzo telematico ove ricevere tutte le fatture elettroniche delle quali sono destinatari, abbinando alla propria partita IVA un indirizzo PEC oppure un "codice destinatario".

Così facendo il Sdi potrà inviare automaticamente il documento al recapito preregistrato. Tale indirizzo potrà comunque essere modificato o cancellato in qualsiasi momento.

Sempre accedendo al portale "Fatture e corrispettivi" o al proprio cassetto fiscale è possibile da oggi generare il QR-CODE, tramite cui si eviteranno errori da parte del cedente nell'emissione della fattura.

Sia la comunicazione del "codice destinatario" che la generazione del QR Code saranno delegabili ad un intermediario abilitato ex art. 3 c. 3 DPR 322/98.

IN ARRIVO LE LETTERE DI COMPLIANCE PER LE DICHIARAZIONI IVA 2018

Sono in arrivo nuove comunicazioni dall'Agenzia Entrate aventi ad oggetto le dichiarazioni IVA non presentate entro la scadenza del 30 aprile o presentate compilando solo il quadro "VA" con le informazioni e i dati relativi all'attività.

Chi riceve queste comunicazioni potrà verificare la propria posizione e, se necessario, mettersi in regola con il ravvedimento operoso. Si tratta in particolare di contribuenti che avevano trasmesso telematicamente all'Agenzia i dati delle fatture emesse nel 2017 e che successivamente hanno dimenticato di presentare la dichiarazione o hanno tralasciato alcuni dati.

La comunicazione conterrà:

- a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta;
- c) data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
- d) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2017, in caso di compilazione del solo quadro VA.

La comunicazione sarà inviata tramite PEC, ma sarà altresì disponibile all'interno del Cassetto fiscale del contribuente. I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2017 possono mettersi in regola presentando la dichiarazione entro 90 giorni con il versamento delle sanzioni in misura ridotta. I contribuenti che invece hanno compilato soltanto il quadro "VA" della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2017 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili, tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

SCADE IL 31 LUGLIO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Dal 1° luglio, ed entro il 31 luglio 2018, le società con ricavi maggiori di 50 milioni di euro sono tenute al versamento del contributo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede infatti mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge.

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

Il pagamento può avvenire tramite MAV, PagoPA o bonifico bancario.

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PMI: PUBBLICATI GLI IMPORTI PER LE IMPRESE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile, e consultabile per regione, l'elenco delle imprese beneficiarie del bonus voucher digitalizzazione con l'indicazione dell'importo del Voucher prenotato.

L'elenco pubblicato dal MISE è stato definito a seguito dell'integrazione della dotazione finanziaria dell'intervento, avvenuta con il decreto ministeriale 23 marzo 2018, e dell'espletamento dei controlli amministrativi su tutte le domande presentate.

Le imprese assegnatarie del Voucher, a seguito della realizzazione del progetto e del pagamento a saldo di tutte le relative spese, possono presentare la richiesta di erogazione a partire dal 14 settembre 2018 e per i successivi 90 giorni.

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO: RISOLUZIONE DELL'AGENZIA ENTRATE

In data 22 giugno, l'Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 46/E, ha fornito risposte a una richiesta in merito all'ambito applicativo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni, che ha introdotto un credito di imposta a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

In particolare la società scrivente aveva richiesto se le attività di progettazione, programmazione e realizzazione di software, di servizi web, app e di impianti tecnologici, destinati a supportare l'intero processo di produzione fieristica, "al fine di:

- colmare i gap attualmente presenti nei sistemi che gestiscono le attività correlate alla partecipazione alle manifestazioni, che generano errori e prevedono lo svolgimento di attività manuali
- digitalizzare integralmente i flussi documentali
- migliorare ed ampliare i database in modo da aumentare la qualità dei dati integrandoli con informazioni sui comportamenti degli utenti
- sviluppare i processi di valutazione dei risultati operativi
- creare nuovi ed innovativi servizi"

fossero ammissibili al "credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo" e, conseguentemente, se la società potesse fruire del beneficio in riferimento agli investimenti, effettuati nel corso del 2017.

L'Agenzia Entrate, in risposta, ha chiarito che, mancando il requisito della novità e del rischio finanziario, che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo, le attività poste in essere dalla società scrivente costituiscono, a tutti gli effetti ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso, non beneficiarie del "credito di imposta ricerca e sviluppo".

DAL 1° LUGLIO 2018 TRACCIABILITÀ OBBLIGATORIA PER STIPENDI E COMPENSI

Dal 1° luglio 2018, ai sensi della legge 205/2017, scatta l'obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore.

Lo scopo immediato della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva.

Saranno ammesse le seguenti forme di pagamento:

- bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

La norma introduce due elementi innovativi fondamentali:

- sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €;
- sul piano probatorio ribalta la presunzione invalsa, così che, con l'entrata in vigore della norma, la firma apposta sulla busta paga non costituirà più prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

L'ambito di applicazione è ricondotto a:

- rapporti di lavoro subordinato;
- rapporti di lavoro originati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge n. 142/2001.

Il riferimento ai rapporti di lavoro e a quelli di collaborazione coordinata e continuativa lascerebbe intendere che l'obbligo di utilizzo di mezzi tracciati non riguardi il pagamento di altre forme di reddito che non derivano da rapporti di lavoro propriamente detti come borse di studio, attività di amministratore di società, ovvero il pagamento di compensi per lavoro autonomo occasionale (contratto d'opera).

Ricordiamo però che sotto il profilo fiscale, i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti secondo il principio di cassa allargato. Il ricorso ad un pagamento "tracciato" diviene quindi comunque opportuno per determinare con certezza il momento del pagamento (e quindi la deducibilità del relativo costo).

SANZIONI TASI E IMU E RAVVEDIMENTO

Il 18 giugno 2018 (il 16 cadeva di sabato) è scaduto il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) .

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell'IMU si applica l'art. 13 del D.Lgs. 471/97 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per la TASI e l'IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

- entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
- decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
- decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
- decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%)

Quindi per la scadenza dell'acconto (16 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell'anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell'anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all'Ufficio Tributi del proprio Comune.

ATTENZIONE: il cosiddetto "ravvedimento lunghissimo", che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.

Dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,3% annuo.

Già a decorrere dall'anno 2014 deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch'essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Il Dipartimento delle Finanze, con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, aveva però precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma può essere utilizzata la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

In riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:

- la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione "tardiva");
- la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
- la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell'attività di accertamento.

L'omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata: con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l'errore incide sulla determinazione dell'imposta;

con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

SOSPESI DAL 1° AGOSTO AL 4 SETTEMBRE ANCHE AVVISI BONARI E QUESTIONARI

A seguito del DL 193/2016, oltre la sospensione feriale dei termini processuali, è stata introdotta anche la sospensione degli avvisi bonari e delle richieste istruttorie.

Vi è infatti la sospensione feriale dei termini processuali, degli avvisi bonari, delle richieste istruttorie, oltre allo slittamento del termine di pagamento dei modelli F24.

In sintesi:

- l'art. 1 della L. 742/69 prevede la sospensione di tutti i termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno;
- l'art. 37, comma 1-bis del DL 223/2006 prevede che "gli adempimenti fiscali e i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione"
- l'art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 sancisce la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (rispettivamente, liquidazione automatica, controllo formale e tassazione separata);
- l'art. 37 comma 11-bis secondo periodo del DL 223/2006, prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini di trasmissione di atti e documenti, con l'eccezione di quelli connessi ai rimborsi IVA e agli accessi dei funzionari.

Per gli avvisi bonari e la trasmissione dei documenti in fase istruttoria, la legge enuncia la "sospensione", fornendo quindi la possibilità di applicare i principi, affermati ormai da decenni, in tema di sospensione feriale processuale dei termini.

Dunque, se il termine di pagamento dell'avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al 4 settembre.

Ove il termine abbia iniziato a decorrere prima del 1° agosto, rimane invece sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 4 settembre per ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 12/2018 DEL 30 GIUGNO 2018

APPLICAZIONE CCNL MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI E APPLICAZIONE DEI BENEFICI NORMATIVI E CONTRATTUALI

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato sul proprio sito internet una notizia dal titolo "Applicazione CCNL e tutela dei lavoratori", con la quale evidenzia, nei fatti, la irregolarità delle aziende che non applicano i contratti collettivi di lavoro c.d. "leader". Questa è il contenuto riportato: "L'azione di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale iniziata a gennaio 2018 è in corso su tutto il territorio nazionale, in particolare nel settore del terziario (circ. n. 3/2018), nel quale si riscontrano violazioni di carattere contributivo o legate alla fruizione di istituti di flessibilità in assenza delle condizioni di legge. L'azione si concentra nei confronti delle imprese che non applicano i contratti "leader" sottoscritti da CGIL, CISL e UIL ma i contratti stipulati da OO.SS. che, nel settore, risultano comparativamente meno rappresentative (CISAL, CONFASAL e altre sigle minoritarie). Fermo restando il principio di libertà sindacale, infatti, la fruizione di benefici, così come il ricorso a forme contrattuali flessibili, è ammesso a condizione che si applichino i contratti "leader" del settore, contratti che vanno comunque sempre utilizzati per l'individuazione degli imponibili contributivi. Le imprese che non applicano tali CCNL potranno pertanto rispondere di sanzioni amministrative, omissioni contributive e trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro flessibili. Anche gli eventuali soggetti committenti risponderanno in solido con le imprese ispezionate degli effetti delle violazioni accertate."

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO: NORME SULLA SICUREZZA

Ministero del Lavoro, Interpello 25 giugno 2018 n. 4

La Commissione per gli interpellanti in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 4 del 25 giugno 2018, ha fornito alla Provincia Autonoma di Trento un parere in merito all'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro.

In particolare l'istante rappresenta che diversi Istituti scolastici promuovono la formazione degli studenti presso Maestri Artigiani, sia attraverso progetti dedicati sia attraverso l'alternanza scuola – lavoro prevista dalla Legge 107/15. Si tratta di percorsi di formazione che vengono svolti presso lavoratori autonomi (come, appunto, i Maestri Artigiani).

Nello specifico la Provincia Autonoma di Trento ha chiesto di conoscere "se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l'articolo 21 del D.Lgs.81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell'imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso".

La Commissione ha ritenuto che, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola – lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO: NORME SULLA SICUREZZA

Ministero del Lavoro, Interpello 25 giugno 2018 n. 4

Il datore di lavoro che nel licenziamento economico non valuta la possibilità di ricollocazione del lavoratore il cui posto è stato soppresso, incorre nella sanzione della illegittimità del licenziamento, ma non è detto che il lavoratore possa pretendere la tutela reintegratoria e la conservazione del posto di lavoro.

La Corte di cassazione (sez. lav., 2 maggio 2018, n. 10435), preso atto della novità della questione sottoposta, relativa all'interpretazione del settimo comma dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori così come riformato dalla L.n. 92/2012, ha affermato il premesso principio di diritto, per il quale "la verifica del requisito della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.

La manifesta insussistenza va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti a fronte della quale il giudice può applicare la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 18 ove tale regime sanzionatorio non sia eccessivamente oneroso per il datore di lavoro".

La pronuncia si fonda sul riconoscimento della considerazione unitaria dei due elementi che legittimano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: esigenza della soppressione del posto di lavoro e impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore interessato. È compito del giudice, che stando alla lettera della norma può (e quindi può anche non farlo) riconoscere il diritto alla conservazione del posto di lavoro, optare tra il regime sanzionatorio più severo o quello indennitario. Nel caso di specie, l'incertezza delle circostanze fondamentali sulle possibilità di repace non ha consentito di ritenere l'insussistenza assoluta che stando alla lettera del settimo comma dell'art. 18, colloca in una posizione di residualità specificità la tutela reale per il licenziamento per ragioni economiche.

*Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.*

Studio Bergamini Associati